

Corte di Cassazione

Sentenza 14 marzo 2019, n. 11452

(omissis)

Sentenza

sul ricorso proposto da

P.M., nato a *(omissis)*,

avverso la sentenza dell'08-01-2018 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. *(omissis)*, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

udito per la parte civile l'avvocato *(omissis)*, che depositava conclusioni scritte e nota spese;

udito per il ricorrente l'avvocato *(omissis)*, che concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del Tribunale di Roma dell'8 gennaio 2018, M. P. veniva condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli articolo 256 comma 4 del Dlgs 152/2006 (capo A) e 279 comma 1 del Dlgs 152/2006 (capo B), perché, quale amministratore unico della "E. 2000 Srl", con stabilimento ubicato in Roma alla via Polense n. 5, non rispettava le prescrizioni indicate nell'allegato 5 del Dm 5/2/1998 quali norme tecniche generali degli impianti di recupero che effettuano le operazioni di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, apportando altresì una modifica sostanziale a un complesso unitario di tre impianti di emissioni in atmosfera senza autorizzazione, fatti accertati in Roma il 23 aprile 2013. Con la medesima sentenza, P. veniva condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, "Comitato spontaneo cittadini Castelveverde", oltre che al pagamento di una provvisoria pari a mille euro.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, P., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa lamenta la violazione degli articolo 256 comma 4 e 279 comma 1 del Dlgs 152/2006 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che, nel giustificare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il Tribunale si era limitato a scarse affermazioni apodittiche, ignorando gli elementi probatori adottati dalla difesa; in particolare, quanto alla contravvenzione ex articolo 256 comma 4

del Dlgs 152/2006, la difesa osserva che il materiale presente nell'impianto non è mai stato rifiuto, avendo la società E. 2000 Srl gestito il fresato prodotto dalla propria attività di manutenzione autostradale come "sottoprodotto" ai sensi dell'articolo 184 bis del Dlgs n. 152 del 2006, in coerenza con l'assetto normativo vigente in materia già a partire dal 2006.

In ordine invece al reato ex 279 comma 1 del Dlgs 152/2006, la difesa rileva che il macchinario in questione non era stato mai utilizzato, essendo stato acquistato e portato nell'area dell'impianto nel 2005 pronto per essere ispezionato dal Servizio Controlli della Provincia, come previsto per la domanda di rinnovo in procedura semplificata cui la E. riteneva di essere sottoposta.

Con il terzo motivo, infine, viene dedotta l'inosservanza degli articoli 74 e 78 lett. d) C.p.p., impugnandosi in particolare l'ordinanza dell'11 luglio 2016 con cui è stata ammessa la costituzione di parte civile del Comitato promotore di raccolta fondi per la tutela della salute e dell'ambiente, nonostante la formale richiesta di esclusione formulata ai sensi dell'articolo 80 C.p.p., motivata dalla carenza sia della legittimatio ad causam dell'ente, le cui finalità statutarie erano del tutto generiche, autoreferenziali e non circostanziate dal punto di vista storico e geografico, sia della causa petendi, non essendo derivato alcun pregiudizio immediato e diretto dall'ipotetica condotta illecita.

Considerato in diritto

I motivi di ricorso sono infondati, ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione.

1. Iniziando dai primi due motivi di ricorso, deve escludersi che il giudizio sulla configurabilità dei reati contestati presti il fianco alle censure difensive.

1.1. Partendo dalla fattispecie di cui all'articolo 256 comma 4 del Dlgs n. 152 del 2006 (capo A), occorre evidenziare che il Tribunale, nel ricostruire i fatti di causa, ha richiamato l'accertamento di P.G. del 23 aprile 2013, da cui è emerso che la società "E. 2000 Srl", di cui P. era legale rappresentante, effettuava attività di recupero di rifiuti non pericolosi, senza rispettare le dovute prescrizioni, essendo stata riscontrata la mancata separazione tra le aree di deposito dei rifiuti (conglomerato bituminoso) e quelle destinate alle materie prime (sabbia e silicio), non essendo stati adottati rimedi per evitare il contatto e l'eventuale contaminazione tra i predetti materiali.

La tesi difensiva, secondo cui il materiale ricevuto dall'impianto, derivato dalla scarifica del manto autostradale mediante fresatura a freddo, non era considerabile rifiuto, gestendo la società "E. 2000 Srl" il fresato prodotto dalla propria attività di manutenzione autostradale come sottoprodotto, non appare idonea a escludere la sussistenza del reato, dovendo sul punto ribadirsi l'affermazione di questa Corte (cfr. Sezione 3, n. 24865 del 08/02/2018, Rv. 273366 e Sezione 3, n. 53136 del 28/06/2017, Rv. 272096), secondo cui è destinato ad assumere rilievo penale (ai sensi dell'articolo 256, comma 1 lett. a del Dlgs n. 152 del 2006, o eventualmente anche ai sensi della previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo) il reimpiego di materiale inerte derivante dall'attività di scarifica del manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo tale materiale essere qualificato come sottoprodotto ex articolo 184 bis del Dlgs n. 152 del 2006, neppure all'esito della modifica introdotta dall'articolo 12 del Dlgs n. 205 del 3 dicembre 2010, in quanto non solo lo stesso deriva da un processo lavorativo che non è funzionale alla sua produzione,

ma anche perché, ai fini del suo riutilizzo, è sottoposto a una lavorazione con altri componenti vergini, dando luogo a un materiale dal tratto diverso da quello originario.

In definitiva, il fresato bituminoso proveniente dall'asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento costituisce un materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti (Cer), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito, presupposti questi che nel caso di specie non sono stati né comprovati né tantomeno dedotti dalla difesa, per cui deve concludersi che il giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto alla fattispecie a lui contestata al capo A non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

1.2. Anche per quanto concerne la ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B della rubrica, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive.

Al riguardo, il giudice monocratico, richiamando la documentazione acquisita, ha evidenziato che il terzo impianto di emissione in atmosfera della società gestita dall'imputato non era autorizzato, non solo come messa in esercizio, ma anche come presenza sul luogo, per cui la Provincia di Roma, in data 30 aprile 2013, ha diffidato la ditta "E. 2000" Srl a interrompere l'attività cui era preposta.

Le deduzioni difensive circa il mancato utilizzo del macchinario in questione nel processo produttivo in atto, oltre a essere meramente assertive, scontando il ricorso sul punto palesi limiti di autosufficienza, non possono ritenersi in ogni caso pertinenti, dovendosi richiamare in proposito la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sezione 3, n. 192 del 24/10/2012, Rv. 254335), secondo cui, in tema di inquinamento atmosferico, la realizzazione di uno stabilimento in difetto di autorizzazione integra un reato permanente di pericolo, per la cui sussistenza non è richiesto che l'attività inquinante abbia avuto effettivamente inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione delle attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza, come appunto risulta avvenuto nel caso di specie.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Ed invero, quanto alla legittimazione delle associazioni ambientaliste a costituirsi parti civili, la decisione del Giudice monocratico assunta all'udienza dell'11 luglio 2016 di ammettere la costituzione di parte civile del "Comitato promotore di raccolta fondi per la tutela della salute e dell'ambiente" non può ritenersi illegittima, risultando la stessa coerente con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sezione 6, n. 3606 del 20/10/2016, Rv. 269349), secondo cui le associazioni ambientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili "iure proprio" nel processo per reati ambientali, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale, anche per i reati commessi in occasione o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Nel caso di specie, dallo statuto del "Comitato promotore di raccolta fondi per la tutela della salute e dell'ambiente" si rileva (articolo 5) che il predetto ente "nasce con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle azioni legali volte alla tutela della salute, dei diritti e interessi legittimi dei cittadini, nonché alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in risposta alle problematiche ambientali presenti sia nel territorio nazionale, sia, in particolar modo, a quelle interessate dal Polo impiantistico Ama, sito nella zona di Rocca Cencia a Roma".

Nell'atto di costituzione si evidenzia inoltre che l'area di interesse dell'attività dell'ente è strettamente collegata alla zona di Castelverde in Roma dove sono stati accertati i fatti e che, in ogni caso, nel Comitato costituitosi parte civile è confluito proprio il "Comitato Spontaneo Cittadini Castelverde", ente che, al pari del suo legale rappresentante, arch. Andrea De Carolis (divenuto poi componente del "Comitato promotore di raccolta fondi per la tutela della salute e dell'ambiente"), è indicato nel decreto di citazione diretta quale persona offesa. Alla stregua di tali elementi, la cui disamina è stata consentita dalla natura processuale della doglianza sollevata, emerge dunque l'esistenza di un legame qualificato, anche dal punto di vista geografico, tra le finalità perseguite dall'Ente e gli interessi lesi dalla commissione dei reati contestati, per cui deve escludersi che la costituzione di parte civile del Comitato e il successivo riconoscimento in suo favore di una pretesa risarcitoria presentino profili di criticità.

3. Ribadita l'infondatezza (invero non manifesta) dei motivi di ricorso, deve tuttavia prendersi atto che nelle more, ovvero il 23 aprile 2018, è maturato, in assenza di cause di sospensione, il termine massimo di prescrizione di entrambi i reati contestati, pari a 5 anni, trattandosi di contravvenzioni.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati oggetto di imputazione estinti per prescrizione.

Sono invece fatte salve le statuizioni civili della sentenza di primo grado, disponendosi in tal senso che P. provveda al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, "Comitato promotore di raccolta fondi per la tutela della salute e dell'ambiente", in persona del legale rappresentante (*omissis*), spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, Comitato promotore di raccolta fondi per la tutela della salute e dell'ambiente in persona del legale rappresentante (*omissis*), che liquida in euro 2.500, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso il 06/11/2018

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2019